



MICHELE CARDUCCI

LA «QUOTA EQUA» (O FAIR SHARE) DI RIDUZIONE DELLE EMISSIONI DI GAS SERRA DI CIASCUNO STATO TRA LEGGE NATURALE DELL'INERZIA NEL SISTEMA CLIMATICO E FALLIMENTO DELLA CLAUSOLA DEL «RITORNO AI PRECEDENTI LIVELLI DI EMISSIONI», DOPO IL CAPITOLO C.5.1 DEL CLIMATE CHANGE SYNTHESIS REPORT DELL'IPCC DEL 2023

QUADRO SINOTTICO,

in conformità con l'UNFCCC (*Preambolo*, art. 2, art. 3, nn. 1 e 2, e art. 4, n. 1, *lett. a*)

e con l'Accordo di Parigi (*Preambolo*, art. 2 e art. 4, nn. 1, 3 e 19)

- secondo il metodo indicato dall'art. 4 n. 2, *lettere a, b, c*, dell'UNFCCC

- il parametro temporale del 1990, di cui all'art. 4 n. 2, *lett. b*, dell'UNFCCC

- la precauzione, di cui all'art. 3 n. 3 dell'UNFCCC

- le perdite e i danni, riconosciuti dall'art. 8 dell'Accordo di Parigi,

- il fallimento della clausola del «ritorno ai precedenti livelli di emissioni», indicata dall'art. 4 n. 2 *lettera a*,

in ragione della legge naturale dell'inerzia nel sistema climatico

Procedure di conteggio	Modalità di conteggio del divisore	Modalità di conteggio del dividendo dopo l'Accordo di Parigi	Vantaggi ex art. 3 n.3 UNFCCC
1. Fissare il primo elemento dell'intervallo di divisione tra Stati , in base al primo criterio UNFCCC ovvero delle responsabilità "comuni"	Il divisore è unico ed è dato dal totale degli Stati aderenti all'UNFCCC	Il <i>Carbon Budget</i> rimanente, a disposizione globale, per rispettare gli obiettivi quantitativi dell'art. 2 dell'Accordo di Parigi	Garantire vantaggi mondiali e rischio basso (grazie all'interruzione della condotta offensiva del sistema climatico)
2. Fissare il secondo elemento dell'intervallo di divisione tra Stati , in base al secondo criterio UNFCCC ovvero delle responsabilità "differenziate"	Il divisore è differente per ogni Stato, in ragione della propria responsabilità storica nelle emissioni (a partire almeno dal 1992 o dal 1972)	Il livelli di emissioni concentratesi dopo il 1990 e non ricondotte al livello dall'art. 4 n. 2, <i>lett b</i> , UNFCCC	Garantire vantaggi mondiali e rischio basso (grazie all'interruzione della condotta offensiva del sistema climatico)
3. Procedere alla distribuzione delle emissioni nel singolo Stato , da ridurre nel rispetto dell'intervallo tracciato, in base ai criteri delle "rispettive capacità" , "punti di partenza" e "circostanze"	Nessuna, perché l'operazione è interna a ciascuno Stato sulla «quota equa» dedotta dall'intervallo	Nessuna, perché l'operazione consiste nel decidere non quanto abbattere ma come distribuire la quota da abbattere	Evitare danni in funzione delle caratteristiche territoriali statali
4. Utilizzare le migliori cognizioni scientifiche disponibili			Conoscere emissioni, capacità dei pozzi e contributi ai cambiamenti climatici



Effetti consequenziali dell'utilizzo della «quota equa» dentro l'intervallo «responsabilità comuni-responsabilità differenziate» e secondo il metodo UNFCCC

Nei rapporti tra Stati	Nei rapporti tra singolo Stato e residenti
Applicazione in buona fede dell'UNFCCC e dell'art. 8 dell'Accordo di Parigi su perdite e danni, per cessazione della condotta continuativa di concorso all'inerzia nel sistema climatico e quindi all'offesa persistente del sistema climatico, quale bene tutelato dall'UNFCCC «a beneficio della presente e delle future generazioni».	Rispetto e promozione dei diritti umani, come richiesto dal <i>Preambolo</i> dell'Accordo di Parigi, grazie alla cessazione della condotta continuativa di concorso all'inerzia nel sistema climatico e quindi all'offesa persistente del sistema climatico, quale bene tutelato dall'UNFCCC «a beneficio della presente e delle future generazioni».



Per gli Stati all'interno dell'Unione europea
Rispetto della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, come richiesto dal Reg. UE n. 2021/1119. Rispetto del principio <i>DNSH</i> , nell'economia, e delle «garanzie minime di salvaguardia», nei rapporti tra imprese e diritti, ex Reg. UE n. 2020/852.